

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., l'Associazione - Ente del Terzo Settore denominata:

"ASSOCIAZIONE PIAM – PROGETTO INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA MIGRANTI"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (in sigla ETS) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione:

"PIAM - PROGETTO INTEGRAZIONE ACCOGLIENZA MIGRANTI - Ente del Terzo Settore", in sigla denominata: **"PIAM - ETS"**.

A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Asti, Piazza Cattedrale n. 6 B.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2

SCOPI E FINALITÀ

L'ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone lo scopo di promuovere la cooperazione socio-culturale fra i diversi popoli ed in particolare fra i cittadini italiani e gli stranieri presenti in Italia.

Questo al fine del miglioramento della qualità della vita degli stranieri presenti in Italia sotto il profilo socio-sanitario, culturale, occupazionale. Gli interventi dell'Associazione sono mirati alla massima partecipazione dei soggetti coinvolti italiani e stranieri, senza alcuna discriminazione religiosa, di genere e di orientamento sessuale, all'individuazione ed alla soluzione di tutte le problematiche inerenti alle migrazioni. Particolare attenzione è prestata alla figura della donna migrante.

L'associazione si propone di:

- a) avviare in Provincia di Asti un valido punto di incontro per tutte le donne immigrate con particolare attenzione agli aspetti sanitari legati alla maternità e all'infanzia. Lo scopo è quello di fornire informazioni e assistenza con l'ausilio di mediatrici culturali che permettano e promuovano l'accesso facilitato alle strutture sanitarie, l'inserimento scolastico e successivamente percorsi formativi e lavorativi;
- b) intervenire a sostegno delle ragazze straniere che subiscono lo sfruttamento della prostituzione. Ad esse l'Associazione intende fornire valide informazioni e supporto pratico per favorire l'accesso ai programmi di inserimento sociale per le donne che intendono sottrarsi allo sfruttamento della prostituzione previsto dall'Art.18 D.lgs n. 286/98, T.U. sull'Immigrazione;

c) organizzare strutture e gestire progetti volti all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Art. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Ente si propone, **ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.**, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs 117/2017]**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs 117/2017]**;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera h), del D.Lgs 117/2017]**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs 117/2017]**;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k), del D.Lgs 117/2017]**;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs 117/2017]**;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n), del D.Lgs 117/2017]**;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o), del D.Lgs 117/2017]**;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p), del D.Lgs 117/2017]**;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del D.Lgs 117/2017]**;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r), del D.Lgs 117/2017]**;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s), del D.Lgs 117/2017]**;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del D.Lgs 117/2017]**;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v), del D.Lgs 117/2017]**;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **[ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w), del D.Lgs 117/2017]**.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Ente si propone in particolare di:

- gestire servizi di accoglienza e integrazione sociale per vittime di tratta e grave sfruttamento;
- gestire servizi di accoglienza e integrazione sociale per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- gestire servizi di accoglienza e integrazione sociale per donne con figli minori in stato di vulnerabilità;
- avviare progetti finalizzati alla coesione sociale e allo sviluppo territoriale;
- avviare progetti finalizzati a educazione, istruzione e formazione professionale, - nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- partecipare a progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- avviare progetti mirati al contrasto della povertà educativa;
- partecipare a progetti di cooperazione allo sviluppo;
- gestire attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, nell'ambito di filiere del commercio equo e solidale;
- avviare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone vulnerabili;
- gestire progetti di housing sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- avviare progetti di agricoltura sociale;
- gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promuovere e sostenere attività di turismo sociale sulla base dei seguenti valori: sentieristica e fruizione lenta e consapevole del territorio, sostenibilità, inclusione e connessione, biodiversità e conservazione, cultura e tradizione, attività

in natura, promozione del territorio, creazione di rete e sistema.

L'Ente può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'Ente può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo settore ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

VOLONTARI

L'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Laddove l'Ente si avvalga di volontari, l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'Ente;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, legati e lasciti pervenuti all'ente.

L'Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (art. 14 Codice Terzo Settore), il Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, da presentare per l'approvazione all'assemblea nei termini di cui al precedente comma 3, e da depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet.

L'associazione, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore, deve altresì pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 7

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Ente tutte le persone fisiche e soggetti collettivi che condividono gli scopi e le finalità statutarie e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Fra i soggetti collettivi va sempre

mantenuta la maggioranza degli enti senza scopo di lucro e/o ETS, rispetto agli altri soggetti di forma associativa.

Sono associati coloro che, condividendo le finalità dell'Ente, facciano richiesta di ammissione al Consiglio di Amministrazione con indicazione del nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza e del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

Art. 9

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. L'ammissione è deliberata alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda e ha effetto dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di ammissione dei soggetti collettivi, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale ovvero da un altro soggetto delegato a rappresentarlo in seno all'ente stesso.

La deliberazione di ammissione di nuovi soci è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto motivato della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Ente.

La qualità di associato non è trasmissibile.

La qualità di associato deve risultare dall'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione;
- per esclusione: nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme statutarie, morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per sei mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- per decadenza: a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'ente.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Sulla perdita della qualità di socio delibera l'Assemblea dei soci su proposta del

Consiglio Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ente sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Ente entro 10 (dieci) giorni dalla data richiesta scritta formulata al Consiglio di Amministrazione.

Gli associati sono obbligati:

- ad impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Ente si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;
- all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Ente;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11

ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Ente, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne avvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno

un decimo degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione, quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

La convocazione è spedita ad ogni associato per iscritto, a mezza lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 del CTS).

Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Amministrazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge un segretario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in proprio o per delega, aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

L'assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- delibera, prima di procedere all'elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i componenti dell'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e il collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- discute ed approva i programmi di attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva eventuali regolamenti associativi e variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ente stesso;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dalle leggi vigenti;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'Ente, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio amministrazione.

Art. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto ed amministrato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non

si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste all'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea degli associati, salvo il Consiglio di Amministrazione di prima nomina, nominato all'atto costitutivo.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei componenti del nominando Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente il quale assume, come infra indicato al successivo Art.14), anche la funzione di legale rappresentante dell'Ente.

Il Tesoriere: cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ente, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e rendicontate e salvi gli eventuali emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono

presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

È fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata allo scopo dagli intervenuti.

I verbali delle sedute del Consiglio Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio amministrazione tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile nei confronti degli associati della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, fatti salvi gli atti che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Ente ed attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione di missione laddove prevista e li presenta all'Assemblea dei Soci;
- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- proporre all'Assemblea regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;
- deliberare sui rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dalla legge vigente;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente;

- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto e delle normative vigenti e documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Ente, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego di contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente;
- sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati ed eventuali modifiche statutarie;
- promuovere e/o organizzare tutte le iniziative ed attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente in statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- proporre all'assemblea le linee generali dell'attività, gli obiettivi e i programmi nell'ambito delle finalità dell'Ente stessa;
- se opportuno o necessario, costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Art. 14

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Amministrazione nell'ambito dello stesso Consiglio.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Ente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del suo operato è garante di fronte all'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra persone non socie, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori, Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del Dlgs n.117/2017 e dall'art. 2397 del codice civile.

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nell'ambito dello stesso organo un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

Si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Ente e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila altresì sul rispetto dei requisiti che escludono il verificarsi di situazioni di direzione e coordinamento o controllo (artt. 2497 c.c. e art. 2359 c.c. e normative vigenti) da parte degli enti associati, al fine del mantenimento della qualifica di ETS nel rispetto all'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

Art. 16

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Associazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 17

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18

SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale

del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore con finalità analoghe.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme del Codice Civile e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

- MOSSINO Alberto
- Maurizio CAVANNA Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e consta di quattordici fogli.

Rilasciata da me Dottor Maurizio Cavanna, Notaio in Canelli, ad uso amministrativo.

Canelli, 3 aprile 2025.